


Avv. Cristina Guelfi
Studio Legale Guelfi & Novelli
in associazione con Studio Tributario Lanteri
«per le imprese, con le imprese, al servizio delle imprese.»

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

Istituto Nazionale Revisore Legale dei Conti
Webinar, 17 NOVEMBRE 2021



LE NUOVE PROCEDURE.

La composizione negoziata della crisi e il concordato semplificato per la liquidazione giudiziale sono i due strumenti principali previsti dal D.L. n. 118/2021 per intercettare i sintomi di una potenziale crisi d'impresa.

Essi richiedono un elevato livello di monitoraggio delle condizioni di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario potenzialmente foriere della crisi.

I SOGGETTI PREPOSTI SONO GLI ORGANI SOCIALI SIA AMMINISTRATIVI CHE DI CONTROLLO INCLUSO IL REVISORE.

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

1. Il dovere di controllo del collegio sindacale riguarda non solo gli atti posti in essere dall'organo amministrativo ma l'intero andamento della gestione sociale nell'interesse dei soci e dei creditori sociali.
2. L'operato del collegio sindacale non può limitarsi ad una verifica sulla formale correttezza dell'organo amministrativo ma deve estendersi alla regolarità sostanziale della gestione.
3. Anche il revisore ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione + obbligo di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi

- ❑ L'ORGANO DI CONTROLLO HA L'OBBLIGO DI SEGNALARE ALL'IMPREDITORE L'ESISTENZA DEL PRESUPPOSTO DI SQUILIBRIO PER RICORRERE ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA.




IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

1. L'organo di controllo, il revisore e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, sono chiamati ad effettuare una segnalazione all'organo amministrativo qualora le prospettive della continuità aziendale non siano più garantite con certezza, qualora l'assetto organizzativo sia lacunoso e qualora vi siano fondati indizi di crisi.
2. La segnalazione da parte dell'Organo di Controllo deve essere motivata e deve contenere la fissazione di un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese ...
3. La motivazione adottata dall'organo di controllo deve comprendere anche la determinazione degli obiettivi economici finalizzata a dichiarare l'adeguatezza delle soluzioni intraprese dall'organo gestorio.

□ RUOLO SINERGICO FRA IL CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'ORGANO GESTORIO.

CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO



- ❑ Si accentua l'importanza del meccanismo di allerta interna con la funzione della prevenzione della crisi e al mantenimento dell'impresa sul mercato.
- ❑ La procedura di allerta esterna rimane in sospeso perché è quella che sarebbe dovuta essere stata attivata dinanzi all'OCRI.

L'ORGANO DI CONTROLLO.

1. L'organo di controllo funge da interlocutore con l'imprenditore e con l'organo amministrativo per attivare la procedura di composizione negoziata della crisi.
2. L'organo di controllo è il referente privilegiato dell'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata.
3. L'organo di controllo così come previsto dal nuovo impianto del codice della crisi d'impresa deve assumere una funzione di controllo che va oltre la semplice conoscenza dei principi contabili nazionali OIC e ai principi di revisione ISA Italia.

❑ L'OCRI E' STATO SOSTITUITO CON L'ISTITUTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI.



CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO

**15 NOVEMBRE 2021 - E' ATTIVA LA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI.**

- 1.** Accesso alla piattaforma: www.composizionenegoziata.camcom.it
Da qui si accede all'intera procedura volontaria finalizzata a recuperare e riportare "in bonis" tutte le aziende.
- 2.** La piattaforma camerale è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo e l'altra "riservata" alle istanze formali, che guidano passo dopo passo, l'imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.
- 3.** L'accesso alla sezione pubblica permette all'imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità - o meno - del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale. Attraverso l'area riservata, invece, l'impresa può presentare l'istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l'iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.



CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO.

1. L'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell'impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l'organo di controllo ed il revisore legale quando in carica.
2. A tal fine svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test disponibile online. Qualora l'imprenditore abbia allegato alla domanda il test online l'esperto lo esamina, correggendolo quando ne ravvisa l'esigenza. Qualora l'imprenditore non lo abbia allegato, l'esperto provvede alla sua compilazione insieme all'imprenditore.
3. L'esito del test online è indicativo e l'esperto lo valuta tenendo conto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone.

❑ FLUSSO INFORMATIVO FRA L'ESPERTO E L'ORGANO DI CONTROLLO.

CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO

ANALISI DELLA COERENZA DEL PIANO DI RISANAMENTO CON LA CHECK LIST.

1. Il piano di risanamento redatto dall'imprenditore prima o durante la composizione negoziata è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'esperto sulla base della «*check-list*».
2. A tal fine, l'esperto, oltre alle informazioni previste nella «*check-list*», può richiedere all'imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria. A tal fine egli ricorda all'imprenditore che ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.
3. Ove l'esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento che è necessario correggere, segnalerà all'imprenditore l'esigenza che l'intervento correttivo avvenga in tempi rapidi.

CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO

LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA.

1. In pendenza della composizione negoziata la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore, nel rispetto dei principi generali e ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.
2. È opportuno che l'esperto, nel corso del primo incontro, faccia presente all'imprenditore che, con preavviso adeguato, deve informarlo preventivamente per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica quando intenda porre in essere atti di straordinaria amministrazione e tutte le volte che i pagamenti che intende eseguire possano non risultare coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. A tal fine è opportuno che l'esperto indichi i tempi in cui l'informativa dovrà intervenire.
3. Dinanzi ad uno stato di crisi, è opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che deve gestire l'impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.
4. Quando ritiene che l'atto o il pagamento pregiudichino l'interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, l'esperto lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all'imprenditore e all'organo di controllo

LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE.

LA RESPONSABILITA'

Obbligo solidale dell'organo di controllo e del revisore di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi.

La tempestiva segnalazione all'OCRI della crisi costituisce una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari e del revisore ai sensi dell'art. 2407 del codice civile per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni e azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute.

Responsabilità omissiva. Mancato rispetto delle tempistiche precise che la procedura impone di comunicazione all'organo amministrativo ma anche all'organo di controllo.

L'obbligo di monitoraggio degli indizi di crisi costituiscono una autonoma fonte di responsabilità.



**L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE SONO
INTERLOCUTORI PRIVILEGIATI DELL'ESPERTO DI CUI ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA.**

LA RESPONSABILITA'.

1. Art. 15 D.L. n. 118/2021: La tempestiva segnalazione all'organo di amministrazione della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accedere alle trattative e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità ex art 2407 c.c.

2. L'art. 15 D.L. n. 118/2018 richiama genericamente la responsabilità ex art 2407 c.c. Dopo le indicazioni di carattere generale disciplina poi l'ipotesi della responsabilità esclusiva in quanto i sindaci rispondono per inadempimenti relativi alle proprie funzioni e agli obblighi di riservatezza a prescindere dall'inadempimento degli amministratori. Vi è poi la seconda ipotesi di responsabilità solidale e concorrente con quella degli amministratori per atti omissivi.

3. Per quanto concerne la responsabilità dei sindaci nell'attività correlata alla gestione dell'emersione della crisi, i sindaci hanno l'obbligo di attivarsi tempestivamente con la segnalazione per evitare l'omissione di un atto dovuto ex art 2086 cc., o nel corso delle trattative

LA SEGNALAZIONE EFFETTUATA TEMPESTIVAMENTE E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART 15 SEMBRA SUFFICIENTE PER ESENTARE I SINDACI DA RESPONSABILITA' EX ART 2407 C.C. SE GLI AMMINISTRATORI HANNO FORNITO RISPOSTA ENTRO 30 GIORNI ATTIVANDOSI PER LA PROCEDURA NEGOZIALE

LA RESPONSABILITA'.

Cosa succede se gli amministratori rispondono nei termini fissati dall'articolo 15 senza dare evidenza delle iniziative intraprese ma fornendo spiegazioni per dimostrare l'assenza della situazione di crisi o dello squilibrio economico segnalati?

Potrebbero ricorrere i presupposti per limitare la responsabilità dell'organo di controllo se l'organo di controllo dimostra di non avere recepito acriticamente le motivazioni addotte dall'organo di amministrazione.

Cosa succede se l'organo di amministrazione non fornisce risposta e non si attiva a seguito delle richieste dell'organo di controllo?

La semplice segnalazione effettuata dall'organo di controllo non è in grado di limitare la responsabilità dell'organo stesso. L'assenza di iniziative dell'organo di amministrazione dovrebbe rappresentare per l'organo di controllo un indizio comprovante una gestione gravemente negligente.

LA RESPONSABILITA'.

Cass. Civ., 6 settembre 2021, n. 24045

«Per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento dei sindaci e il danno cagionato dall'atto di «mala gestio» degli amministratori, il giudice, di volta in volta, deve accertare che "i sindaci, riscontrata la illegittimità del comportamento dell'organo gestorio nell'adempimento del dovere di vigilanza, abbiano poi effettivamente attivato, nelle forme e nei limiti previsti, gli strumenti di reazione, interna ed esterna, che la legge implicitamente od esplicitamente attribuisce loro, privilegiando, naturalmente, quello più opportuno ed efficace a seconda delle circostanze del singolo caso concreto».

... Di fronte ad un atto di «mala gestio» degli amministratori i sindaci che vogliono evitare l'azione di responsabilità nei propri confronti devono:

1. verbalizzare il loro dissenso (rispetto alle deliberazioni del collegio stesso) nel verbale delle adunanze del collegio sindacale)
2. chiedere, se del caso anche per iscritto, notizie e chiarimenti al consiglio di amministrazione in ordine all'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,
3. procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo
4. formulare esposti al Pubblico Ministero, affinché questi provveda ai sensi dell'articolo 2409 cod. civ



CONTATTO



Studio Legale Guelfi & Novelli
in associazione con Studio Tributario Lanteri

Cristina Guelfi
Avvocato, Founding Partner

Via Fieno, 3
20122 – Milano
Tel: 02. 72080227
Tel: (+ 39)346.3280575
Email: guelfilex@gmail.com